CAMERA DEI DEPUTATI N. 3728

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SARACENI

Interpretazione autentica dell'articolo 100, comma 2, del codice di procedura penale, concernente la procura speciale

Presentata il 21 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il codice di procedura penale del 1989, il legislatore ha inteso « assimilare il trattamento della dichiarazione di costituzione di parte civile al trattamento riservato alla *vocatio in iudicium* ed all'acquisto della qualità di parte di chi propone l'atto di citazione in sede civile » (relazione al progetto definitivo, articolo 78).

In particolare, « il conferimento della procura speciale è stato modellato sullo schema dell'articolo 83 del codice di procedura civile » (relazione all'articolo 100). Ed in effetti l'articolo 100 del codice di procedura penale riproduce testualmente, con i necessari adattamenti, il citato articolo 83 del codice di procedura civile.

Con riferimento al processo civile nessuno ha mai dubitato che la procura speciale apposta in calce o a margine dell'atto di citazione, con firma della parte autenticata dal difensore, sia sufficiente a conferire a costui il potere di costituirsi e stare in giudizio in rappresentanza e nell'interesse dell'attore.

Parimenti, la semplice lettura dell'articolo 100 del codice di procedura civile – confortata anche dalla dichiarata intenzione del legislatore – non dovrebbe consentire alcun dubbio circa l'idoneità della procura speciale apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile (o degli altri atti elencati nel comma 2 del citato articolo 100) a conferire al difensore tutti i poteri necessari per la costituzione stessa e per la rappresentanza in giudizio della parte costituita.

Senonché, sulla base di una cattiva lettura della sentenza delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione del 18 giugno 1993 o forse soltanto della sua massima (C.E.D. n. 194489), si è venuta affermando

presso alcuni giudici di merito una interpretazione secondo la quale la sopra citata procura speciale conferirebbe al difensore il solo potere di provvedere alla difesa, ma non anche quello di costituirsi parte civile, all'uopo essendo necessaria una procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (da un notaio o altro pubblico ufficiale abilitato).

Si tratta di un equivoco, per chiarire il quale occorre partire dalla fattispecie su cui la Corte si è pronunciata.

Nel caso di specie la procura era stata « conferita al difensore *in un atto separato, diverso da quelli indicati nell'articolo 100, comma 2*, del codice di procedura penale » e tuttavia la sottoscrizione della parte era stata autenticata dal difensore.

Con riferimento a casi analoghi – ripetesi, procura non apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile o di un altro degli atti elencati nel comma 2 dell'articolo 100 – la giurisprudenza prevalente ha ripetutamente riconosciuto, con una interpretazione estensiva della citata norma, la piena validità della autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore, sempre che sia certo il collegamento tra l'atto di procura con il procedimento nel quale ci si intende costituire parte civile.

La pronuncia delle sezioni unite penali della Corte di cassazione, nel ribadire tale giurisprudenza estensiva, ne ha tuttavia limitato la portata, affermando che la procura autenticata dal difensore, quando è rilasciata *in atto diverso da quelli indicati nell'articolo 100, comma 2*, è idonea a conferire il solo « mandato *ad litem* », da tenere distinto dal « mandato a costituirsi parte civile » (per il quale ha escluso il potere certificatorio del difensore).

In altre parole, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno detto: è vero che, secondo la giurisprudenza prevalente, il difensore può, nei congrui casi, validamente autenticare anche la sottoscrizione della procura rilasciata con autonoma scrittura privata anziché in calce o a margine della dichiarazione di parte civile (o degli altri atti elencati nel comma 2 dell'articolo 100). In questo caso, tuttavia, la procura è idonea a conferire il solo « mandato *ad litem* » e non anche il « mandato a costituirsi parte civile ». E ciò perché al difensore non può riconoscersi potere certificatorio se non nei casi tassativamente previsti dalla legge; tra questi casi, in cui il difensore ha pieno potere certificatorio, la pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione, cita esplicitamente *le ipotesi di cui all'articolo 100, comma 2*.

Il distinguo della Corte (tra « mandato *ad litem* » e « mandato a costituirsi parte civile ») non riguarda, dunque, la procura rilasciata nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 100 (cioè in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile o degli altri atti ivi elencati). La Corte ha ribadito anzi che nei casi di cui all'articolo 100, comma 2 – esplicitamente richiamato come esempio di previsione tassativa che non soggiace a quel distinguo – il difensore ha pieno potere certificatorio della sottoscrizione della procura, senza alcuna distinzione tra mandato *ad litem* e mandato a costituirsi parte civile.

Del resto, una tale distinzione (e la conseguente limitazione al solo mandato *ad litem* del potere certificatorio del difensore esercitato negli atti previsti dall'articolo 100, comma 2), sarebbe stata palesemente contraria non solo alla proclamata intenzione del legislatore (equiparazione, proprio con riguardo al rilascio della procura speciale al difensore, dei regimi processuali dell'azione civile nella sede civile e penale), ma anche alla lettera della legge.

Infatti, il citato articolo 100, prevede, al comma 1, che la procura speciale idonea a conferire al difensore tutti i poteri necessari ad esercitare l'azione civile nel processo penale, può essere rilasciata – oltre che con atto pubblico – con scrittura privata separata dalla dichiarazione di costituzione di parte civile. In tal caso la sottoscrizione della scrittura non può essere autenticata dal difensore, ma solo da pubblico ufficiale e va depositata unitamente alla dichiarazione (articolo 78, comma 3).

Ma la procura può essere rilasciata *anche* (comma 2 dell'articolo 100) con scrittura privata apposta in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile.

In tal caso la sottoscrizione è autenticata dal difensore.

Tra i due tipi di procura non vi è, secondo il codice, alcuna differenza quanto al contenuto e agli effetti. Differisce soltanto il soggetto abilitato ad autenticare la sottoscrizione: notaio o altro pubblico ufficiale nel caso del comma 1 (procura con atto separato); difensore nel caso del comma 2 (procura in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile o degli altri atti ivi elencati).

La ricordata giurisprudenza prevalente riconosceva al difensore il potere certificatorio anche al di là dei casi tipici previsti nel comma 2 dell'articolo 100, estendendolo alla procura conferita con autonoma e separata scrittura privata. La pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione ridimensiona l'effetto estensivo di tale giurisprudenza, distinguendo tra « mandato a costituirsi parte civile » e « mandato *ad litem* », ma solo, ovviamente, con riguardo alla procura conferita « in atto separato, diverso da quelli indicati nell'articolo 100, comma 2, del codice di procedura penale ».

Tale distinzione non può riguardare invece – e nella sentenza della Corte non riguarda – i casi tipici in cui la legge (comma 2 dell'articolo 100) esplicitamente attribuisce al difensore, senza alcuna limitazione, il potere di autenticazione della sottoscrizione della procura speciale necessaria per la costituzione di parte civile.

In conclusione, una attenta lettura della citata sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, convince agevolmente che sbagliano quei giudici di merito che pretendono di ricavarne l'affermazione che la procura in calce o a margine degli atti indicati nell'articolo 100, comma 2, del codice di procedura penale sia inidonea a conferire al difensore il potere di provvedere alla costituzione di parte civile.

Il problema qui dibattuto non ha nulla a che vedere con la procura speciale rilasciata ad un terzo, cui fa riferimento l'articolo 76 del codice di procedura penale. Tale norma si riferisce, infatti, al caso in cui la parte, non volendo occuparsi personalmente della vicenda processuale, conferisce ad altri il potere di rappresentanza nelle attività richieste dalla costituzione di parte civile, provvedendo alla dichiarazione, alla nomina del difensore e a quant'altro.

Ovviamente questo tipo di procura non può essere rilasciata nelle forme di cui all'articolo 100, comma 2, e può essere conferita a chiunque, ivi compreso lo stesso difensore. In tal caso non ha altro effetto pratico se non quello di conferire a costui il potere di compiere anche gli atti che il codice riserva alla parte personalmente (per esempio, rinunzia all'azione o all'impugnazione).

Così chiarito il quadro normativo vigente, nessuna iniziativa legislativa sarebbe necessaria per affrancare la parte offesa che intenda costituirsi parte civile dall'onere – che per le fasce sociali economicamente deboli si rivela a volte molto gravoso – di munirsi di procura notarile o atto equipollente.

Occorre tuttavia prendere atto del fatto che, come si ricordava più sopra, non pochi giudici di merito, fraintendendo la più volte citata sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, non ammettono la costituzione di parte civile sulla base della procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 2, del codice di procedura penale.

Appare pertanto necessaria una norma interpretativa che valga ad eliminare la distorta applicazione della legge e la disparità di trattamento che ne deriva.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 100, comma 2, del codice di procedura penale deve essere interpretato nel senso che la procura speciale rilasciata nelle forme ivi previste è idonea a conferire al difensore il potere di costituirsi parte civile e di stare in giudizio al pari di quella conferita nelle forme previste dal comma 1.